



COMUNE DI SALVE
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO

NOLEGGIO DI AUTOBUS CON
CONDUCENTE

ADOTTATO CON DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 6.10.2003

APPROVATO CON PROVVEDIMENTO
DELLA PROVINCIA
N. _____ DEL _____

ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio autobus con conducente istituito nel territorio del Comune e' disciplinato :

- a) dalla L.R. 30 novembre 2000, n. 20 - art. 14 - comma 2 - lett. c);
- b) dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
- c) dal D.M. Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;
- d) dall' art. 86 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931 ;
- e) dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento adottato da questo Consiglio Comunale.

ART. 2

LICENZE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- 1. L'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente e' subordinato al possesso della apposita licenza comunale.
 - 2. Ogni licenza per il servizio di noleggio e' rilasciata per un solo autobus.
 - 3. Il numero e le caratteristiche delle licenze, in conformita' ai criteri individuati dalla Regione con D.G.R. n. 558 del 14.05.2002 tiene conto dell'entita' della popolazione residente nel territorio comunale, frazioni comprese, pari a 4.556 abitanti come dal'ultimo censimento della popolazione nell'anno 2001;
 - 4. Tenuto conto di quanto sopra, il numero e le caratteristiche delle licenze rilasciabili e' stabilito come segue:
- N. UNA licenza per servizio ordinario di noleggio di autobus con un numero illimitato di posti a sedere;

ART. 3

ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

1. Le licenze per il servizio di noleggio autobus con conducente sono rilasciate, nel numero massimo stabilito al comma 4 del precedente art. 2 "Licenze per l'esercizio del servizio" per ciascuna tipologia, con procedure concorsuali previa pubblicazione di bando di concorso all'Albo Pretorio del Comune.

Nel bando di concorso devono essere riportati:

a) lo schema della domanda di partecipazione con i contenuti di cui alle successive direttive riguardanti "Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso";

b) le modalita' ed il termine massimo per la presentazione della domanda di partecipazione;

c) il numero delle licenze da assegnare ;

d) gli elementi oggetto di valutazione ed i relativi criteri di valutazione di cui al successivo comma 3^.

2. L'assegnazione delle licenze e' effettuata sulla base di una graduatoria formata con i criteri selettivi di cui al successivo comma 3^, dal Responsabile del procedimento.

3. Per la formazione della graduatoria sono valutati, con punteggio decrescente nell'ordine, gli elementi ritenuti piu' idonei dal Comune a garantire la regolarita, l'efficienza, l'affidabilita' e la sicurezza del servizio e di seguito riportati:

- a) idoneita' o capacita' professionale conseguita a norma del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448.....punti 5
- b) laureapunti 4
- c) diploma di maturita'.....punti 3
- d) periodi di servizio prestati in qualita' di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio di autobus con conducente.....punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri. (*)

4. Il punteggio per ogni candidato e' costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

5. A parita' di punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.

(*) Il semestre si arrotonda all'unita' superiore se il servizio prestato e' superiore ai tre mesi.

6. La graduatoria resta valida fino al completamento delle assegnazioni delle licenze messe a concorso e del loro effettivo rilascio ai sensi delle successive direttive relative al "Rilascio delle licenze".

7. L'assegnazione delle licenze e' notificata a mezzo raccomandata A.R. dal Responsabile del procedimento a ciascun assegnatario entro trenta giorni dalla formazione della graduatoria da parte della Commissione di cui al comma 2^.

ART. 4

DOMANDA, REQUISITI E IMPEGNI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta legale deve riportare:

- a) le generalita' complete del soggetto richiedente, la propria sede o residenza ed il proprio recapito, se diverso dalla residenza;
- b) il tipo e le caratteristiche dell'autobus da adibire al servizio di noleggio, le sue dotazioni, il suo anno di costruzione;
- c) dichiarazione da parte del soggetto richiedente di aver preso visione del Regolamento adottato dal Comune;
- d) dichiarazione di possesso da parte del soggetto richiedente dei seguenti requisiti:
 - idoneita' morale, finanziaria e professionale ai sensi del D.M. Trasporti n.448 del 20.12.1991;
 - insussistenza a proprio carico, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti di revoca, di decadenza o di cessione di altra licenza di noleggio autobus;
 - cittadinanza in uno degli stati dell'Unione Europea se trattasi di persona fisica o iscrizione nei registri societari in uno degli stati dell'Unione Europea se trattasi di Societa' ;
- e) dichiarazione da parte del soggetto richiedente di assumere i seguenti impegni nel caso di assegnazione della licenza:
 - iscrizione presso la Camera C.I.A.A. e/o all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - ottemperanza agli obblighi ed ai divieti di cui alle successive direttive riguardanti gli "Obblighi e divieti del titolare della licenza".

ART. 5

RILASCIO DELLE LICENZE

1. Ai fini del rilascio delle licenze ciascun assegnatario deve documentare, entro il termine di giorni 90 dalla notifica della assegnazione di cui al comma 5[^] delle direttive riportate all'art. 3 "Assegnazione delle licenze" :

a) il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;

b) l'iscrizione alla Camera C.I.A.A. e/o all'Albo delle Imprese Artigiane;

c) la proprietà o l'acquisto dell'autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente, le sue caratteristiche e dotazioni ;

d) l'inesistenza di procedimenti o provvedimenti a proprio carico per l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia ;

e) l'insussistenza di procedure fallimentari a proprio carico .

2. Il responsabile del procedimento, verificata la validità della documentazione di cui al comma precedente, rilascia a ciascun assegnatario l'autorizzazione all'immatricolazione dell'autobus e, successivamente all'immatricolazione dell'autobus, previa documentazione della sua assicurazione nelle forme di legge, la licenza per il servizio di noleggio autobus con conducente che deve indicare la targa, il tipo, le dotazioni e l'eventuale uso specifico dell'autobus a cui si riferisce.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano completati tutti gli adempimenti ivi previsti a carico dell'assegnatario della licenza, il Responsabile del procedimento comunica all'assegnatario inadempiente la revoca dell'assegnazione della licenza e riassegna la licenza medesima ad altro soggetto individuato sulla base della graduatoria di cui al comma 2[^] delle precedenti direttive attinenti all'art. 3 "Assegnazione delle licenze" o, nel caso che detta graduatoria risulti esaurita, tramite nuovo bando di concorso.

ART. 6

VALIDITA' DELLA LICENZA

1. La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente ha validita' annuale con scadenza al 31 dicembre e si rinnova con la denuncia di prosecuzione dell'attivita' presentata a cura dell'interessato, corredata dell'autocertificazione della permanenza dei requisiti di cui alle precedenti direttive attinenti all'art. 4 "Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso" .

2. Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica o giuridica del soggetto titolare, di impresa individuale, e' consentito l'esercizio provvisorio della licenza da parte degli eredi per la durata di un anno dal decesso o dalla sopravvenuta incapacita', prorogabili di altri sei mesi per gravi e comprovati motivi.

Entro tale termine gli eredi possono intestare a proprio nome la licenza dotandosi dei requisiti di cui alle direttive attinenti all'art. 4 "Domanda, requisiti ed impegni per la partecipazione al concorso" oppure cederla ad altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti, secondo le disposizioni di seguito previste per la " Cessione della licenza" ; nel caso che gli eredi non si avvalgano delle predette facolta'entro il termine stabilito incorrono nella decadenza ai sensi delle successive direttive relative alla "Decadenza della licenza" .

ART. 7

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio puo' essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui siano accertate infrazioni agli obblighi e divieti di cui alle successive direttive relative a "Obblighi e divieti del titolare della licenza" o alle norme che regolano la circolazione stradale.

2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del procedimento previa formale contestazione delle infrazioni accertate con assegnazione del termine di giorni 15 per le eventuali controdeduzioni.

3. I provvedimenti di sospensione devono essere tempestivamente comunicati al competente Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei trasporti per la sospensione della carta di circolazione.

ART. 8

DECADENZA DELLA LICENZA

1. Il soggetto titolare di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio incorre nella decadenza nei seguenti casi :

a) quando venga a perdere uno dei requisiti o venga meno agli impegni di cui alle precedenti direttive riguardanti l'art. 4 "Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso" ;

b) per fallimento ;

c) quando ceda la proprieta' dell'autobus o ne perda comunque la disponibilita', senza sostituirlo, previa comunicazione al Comune competente, con altro tipo equivalente entro il termine di tre mesi ;

d) per esplicita rinuncia alla licenza ;

e) quando incorra in due o piu' provvedimenti di sospensione di cui alle precedenti direttive di cui all'art. 7 "Sospensione della licenza" in un periodo non superiore a due anni ;

f) quando interrompa il servizio per un periodo superiore a tre mesi senza la preventiva autorizzazione comunale;

g) quando effettui servizi di trasporto non rispondenti alle finalita' per le quali la licenza e' stata rilasciata ;

h) quando siano accertate piu' irregolarita' nell'applicazione delle tariffe di cui alle successive direttive relative alle "Tariffe" ;

i) nel caso previsto dal comma 2° dell'art. 6 "Validita' della licenza" .

2. Il provvedimento di decadenza deve essere preceduto da due successive diffide ed e' operativo dal termine stabilito nella seconda diffida. Il provvedimento di decadenza e' tempestivamente comunicato al competente Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti per la conseguente revoca della carta di circolazione dell'autobus a cui la licenza si riferisce.

3. Nessun indennizzo compete al titolare della licenza nei casi di sospensione o di decadenza della licenza medesima.

ART. 9

CESSIONE DELLA LICENZA

1. La licenza puo' essere ceduta ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui alle direttive relative all'art. 4 "Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso" dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data del suo rilascio o di altra cessione. A tal fine il soggetto cedente ed il soggetto cessionario devono richiedere la preventiva autorizzazione al Comune che, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1^ delle direttive di cui all'art. 5 "Rilascio delle licenze" da parte del predetto cessionario, rilascia allo stesso la nuova licenza.

ART. 10

SOSTITUZIONE DEGLI AUTOBUS

1. Il soggetto titolare di licenza che intende sostituire l'autobus adibito al servizio di noleggio deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune indicando il tipo del nuovo autobus che deve essere equivalente, per numero di posti, standard qualitativi ed eventuali attrezzature, a quello da sostituire.

2. Il Responsabile del procedimento, verificata la regolarita' dei requisiti di cui al comma precedente, autorizza la richiesta sostituzione dandone comunicazione al competente Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti per il rilascio della carta di circolazione dell'autobus sostituito.

Il Responsabile medesimo, successivamente ai predetti adempimenti, annota sulla licenza la targa ed il tipo dell'autobus in sostituzione di quello precedente, che viene contestualmente annullata.

ART. 11

CRONOTACHIGRAFO

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio devono essere muniti di cronotachigrafo perfettamente funzionante e rispondente alle indicazioni della Legge 13 novembre 1978, n. 727.

ART. 12

TARIFFE

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente deve essere offerto a tariffe non inferiori a quelle minime stabilite dalla Regione per tale tipo di trasporto.
2. I titolari delle licenze di noleggio hanno l'obbligo di trasmettere al Comune la tabella delle tariffe praticate e di tenerla costantemente esposta a disposizione dell'utenza nella propria rimessa e/o ufficio.
3. L'accertamento di irregolarità nell'applicazione delle tariffe comporta l'attivazione del procedimento di sospensione di cui alle direttive dell'art. 7 "Sospensione della licenza" e, nel caso di due o più irregolarità accertate nel periodo di due anni, del procedimento di decadenza di cui alle direttive relative all'art. 8 "Decadenza della licenza".

ART. 13

RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni, a chiunque arrecati, derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio di noleggio e comunque connessi al rilascio della licenza fa carico esclusivamente ed interamente al soggetto titolare della licenza, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Fanno carico ai conducenti degli autobus le responsabilità personali, civili e penali ad essi addebitate dalla vigente legislazione per la guida degli autobus.

ART. 14

OBBLIGHI E DIVIETI DEL TITOLARE DELLA LICENZA

1. Nell'esercizio dell'attività di noleggio il titolare della licenza ha i seguenti obblighi:
 - a) di effettuare il servizio con diligenza e decoro, prestando assistenza ai passeggeri in tutte le fasi del trasporto;
 - b) di offrire il servizio con autobus in perfetto stato di efficienza e di pulizia garantendo, in caso di improvvisa avaria, la prosecuzione del trasporto con autobus sostitutivo anche di proprietà di altro titolare di licenza di noleggio ;

c) di impiegare alla guida degli autobus esclusivamente personale dipendente o reperito da impresa autorizzata all'offerta di lavoro interinale munito del relativo certificato di abilitazione professionale e non affetto da malattie contagiose o che pregiudichino la sicurezza e la regolarita' del servizio offerto ;

d) di curare il rigoroso rispetto delle norme riguardanti la sicurezza della circolazione ed il contratto di lavoro dei conducenti ;

e) di favorire la mobilita' dei portatori di handicap, anche con idonee attrezzature per facilitarne il trasporto;

f) di offrire servizi di noleggio autobus a tariffe non inferiori a quelle minime regionali ;

g) di segnalare tempestivamente al Comune ogni cambiamento di recapito o di rimessa.

2. Nell'esercizio dell'attivita' di noleggio e' fatto divieto :

a) di effettuare servizi di trasporto con caratteristiche di trasporto pubblico di linea, come definito all'art. 2, comma 2^o, della Legge regionale 25 marzo 1999, n. 13;

b) di effettuare servizi di trasporto con finalita' diverse da quelle per le quali e' stata rilasciata la licenza ;

c) di effettuare servizi di trasporto in contrasto con le norme tributarie, sanitarie e quelle relative all'ingaggio della mano d'opera ;

d) di consentire l'accesso sugli autobus di persone estranee a quelle a cui viene offerto il servizio;

e) di chiedere o consentire compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata ;

f) di rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti di capienza del veicolo.

ART. 15

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.M. 448/91 nonche' le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

ART. 16

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento relativo al servizio di noleggio con conducente ed autobus e' sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Provincia.